

## SCHEMA DI CONTRATTO

### ***Servizi di sviluppo e di implementazione del sistema informativo comprensivo dell'hardware del progetto "E-GESIA POR Campania FESR 2007 – 2013 – ASSE V – OBIETTIVO OPERATIVO 5.1"***

TRA

**COMUNE DI Ercolano** - con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in ....., Via ....., in persona dell'..... (nel seguito per brevità anche "**Comune**")e

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**"),

**premessso**

- che con bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E., per estratto sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nonché sui quotidiani \_\_\_\_\_ e sul sito web [www.comune.ercolano.na.it](http://www.comune.ercolano.na.it), il Committente ha indetto una gara pubblica per l'affidamento della "Servizi di sviluppo e di implementazione del sistema informativo comprensivo dell'hardware del progetto "E-GESIA POR Campania FESR 2007 – 2013 – ASSE V – OBIETTIVO OPERATIVO 5.1" ", così come specificato nel Capitolato speciale d'appalto, nel Bando e nel Disciplinare di gara ;
- che il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario della predetta gara e conseguentemente affidatario dei servizi previsti nel bando di gara e negli ulteriori atti e documenti di cui agli artt. 4 e 5 del presente contratto;
- che l'aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, ha fornito i documenti richiesti nel Disciplinare di gara e ha prestato la cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, nelle forme e nella misura richiesta dal Disciplinare di gara, a mezzo di polizza fideiussoria che costituisce l'allegato n. 1 al presente contratto;
- che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
- che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

#### **ARTICOLO 1 Valore giuridico delle premesse e degli allegati**

Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed hanno ad ogni effetto valore di patto.

#### **ARTICOLO 2 Oggetto del Contratto**

Il Committente affida con il presente contratto all'Affidatario, che accetta, la realizzazione della "servizi di sviluppo e di implementazione del sistema informativo comprensivo dell'hardware del progetto E-GESIA POR Campania FESR 2007 – 2013 – ASSE V – OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 ".

L'Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle attività ricomprese nel disciplinare tecnico e nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario in sede di gara.

#### **ARTICOLO 3 Gruppo di lavoro**

Deve essere costituito un gruppo di lavoro misto, composto dai responsabili del progetto dell'Affidatario e del Committente, che ne seguirà tutte le fasi. Tale gruppo di lavoro può riunirsi, a discrezione del Committente o su richiesta formale dell'Affidatario, presso la sede indicata dal Committente stesso. L'Affidatario deve nominare un proprio Responsabile di progetto al quale vengono affidate le mansioni di supervisione e coordinamento delle attività svolte dall'Affidatario stesso nell'esecuzione del servizio. Il Responsabile di progetto rappresenta il referente unico del corrispondente Responsabile di progetto nominato dal Committente e garantirà tra l'altro la necessaria assistenza tecnica al Committente al fine delle interazioni con sistemi esistenti.

#### **ARTICOLO 4 Normativa di riferimento**

Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento, l'Affidatario deve fare riferimento alla normativa comunitaria e alla normativa nazionale applicabile in materia. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: -D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; -D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; -D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.; -Art. 118 Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 5 Disciplina contrattuale del rapporto**

Il rapporto è regolato dalle disposizioni contenute nei seguenti documenti, che si applicheranno, in casi di discordanza, nell'ordine qui appresso indicato: -il presente contratto d'appalto; -il Bando ed il Disciplinare di gara, allegati al presente contratto; -il Disciplinare tecnico, allegato al presente contratto; -l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate dall'Affidatario in sede di gara; -le norme e i documenti richiamati nel presente contratto d'appalto e nei documenti sopra menzionati.

I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l'Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.

#### **ARTICOLO 6 Esatta conoscenza del servizio da eseguire**

L'Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando, il Disciplinare di gara ed il Disciplinare Tecnico, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione del medesimo.

#### **ARTICOLO 7 Luogo di esecuzione del contratto**

Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite presso la sede del Committente.

#### **ARTICOLO 8 Variazioni del servizio**

È in facoltà del Committente introdurre nel suo esclusivo interesse, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni non sostanziali che riterrà opportune ai fini della buona riuscita e della funzionalità della prestazione inerente il servizio, senza che l'Affidatario possa, per ciò solo, far valere pretese di alcun genere in ordine a maggiori compensi o indennizzi di sorta, nonché in ordine a richieste di maggior tempo per il completamento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Affidatario non potrà, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente.

#### **ARTICOLO 9 Corrispettivo dell'appalto**

Il corrispettivo della fornitura è pari al prezzo offerto in gara dal Fornitore pari ad € \_\_\_\_\_. Durante il periodo di vigenza contrattuale sono esclusi ulteriori oneri per l'Amministrazione oltre quelli indicati nell'offerta. Nel corrispettivo così calcolato si intendono pertanto compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del Contratto, tutto incluso e nulla escluso. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA. dovranno rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 7 della Legge 13/08/2010, n. 136 come modificati da

D.L. 187 del 12.11.2010 ss.mm.ii. L'erogazione dei pagamenti, in acconto e a saldo, è subordinata al superamento del collaudo che avverrà sulla base del piano di collaudo concordato con l'Amministrazione, che per le verifiche di collaudo potrà nominare un'apposita commissione.

#### **ARTICOLO 10 Modalità di pagamento**

Il Committente corrisponderà all'Affidatario l'importo di cui all'articolo precedente secondo le seguenti specifiche modalità:

L'Amministrazione si obbliga a corrispondere alla ditta aggiudicataria l'importo offerto in sede do gara ripartito in tre SAL

Ogni SAL dovrà prevedere il funzionamento delle principali forniture/funzionalità, selezionate in accordo con la Committenza.

Ogni S.A.L. potrà essere effettuato al completamento delle seguenti forniture eseguite, secondo quanto segue:

1° SAL: completamento della fase di analisi;

2° SAL: consegna della piattaforma applicativa e delle funzionalità concordate in fase di start up

3° SAL: consegna finale delle funzionalità

Al completamento del 3° SAL potrà effettuarsi il collaudo finale.

Le fatture potranno essere emesse nelle seguenti modalità: 30% dopo il 1° S.A.L. con esito positivo; la successiva erogazione del 40% alla consegna della piattaforma applicativa e delle funzionalità richieste (2° S.A.L.); il saldo del restante 30% a seguito del collaudo finale con esito positivo.

In ogni caso i pagamenti saranno subordinati all'avvenuto accredito al Comune di Ercolano da parte della Regione Campania dei finanziamenti a copertura del progetto E-GESIA a valere sul O.O. 5.1 del POR Campania 2007-2013.

Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal Concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria e assoluta convenienza.

I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni data ricevimento fattura, e, in ogni caso, solo in seguito ad avvenuto accreditamento del finanziamento al Comune di Ercolano da parte della Regione Campania, AGC, a valere sui fondi POR 2007/2013, O.O. 5.1 Il pagamento della fattura sarà, in ogni caso, effettuato previa verifica della regolarità del servizio effettuato.

• Mediante bonifico bancario o postale da effettuare su conto corrente dedicato ai sensi dell'Art.3 della L.136/2010 s.m.i. L'aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 7, Legge 136/2010 si impegna a comunicare alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima legge, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il pagamento di tutti gli importi di cui al precedente comma è subordinato al rilascio da parte del Committente di certificazioni di regolare esecuzione dei relativi servizi ed anche, secondo quanto prevede il successivo art. 14, all'effettuazione di positivo collaudo eseguito dal gruppo di collaudo nominato dal Committente, per le attività di sviluppo informatico.

I predetti importi verranno corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente

n. \_\_\_\_\_, intestato a "\_\_\_\_\_" presso "\_\_\_\_\_", codice IBAN \_\_\_\_\_.

#### **ARTICOLO 11 Tempi di esecuzione – Penali**

I Servizi indicati al precedente art. 2 devono essere avviati a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto tra il Committente e l'Affidatario. Il Committente si riserva in ogni caso di chiedere in caso di urgenza l'immediato avvio delle attività prima della stipula del contratto.

Il Servizio oggetto del presente contratto si conclude allo scadere del \_\_\_\_\_ mese decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero dalla data di avvio del Servizio, se anticipata ai sensi del precedente comma

Nel caso di ritardo sui livelli di servizio offerti per l'espletamento delle attività si applicano le penali previste dal punto 8 del capitolato speciale di appalto. L'applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell'obbligo dell'Affidatario di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale medesima.

#### **ARTICOLO 12 Brevetti e diritti d'autore**

Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario abbia usato, nell'attuazione del servizio, oggetto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente il Committente.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.

L'Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti del Committente in relazione alle apparecchiature e ai prodotti forniti o concessi in uso.

#### **ARTICOLO 13 Sospensione e proroghe**

Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all'Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze non imputabili all'Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.

In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l'eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell'Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 18 del presente contratto.

Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi e il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, non attribuisce all'Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell'art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.

#### **ARTICOLO 14 Collaudo -Verifica e controllo sull'attività**

Il Committente potrà effettuare uno o più collaudi per ogni attività di sviluppo informatico svolte nell'ambito del Servizio.

I collaudi delle predette attività sono eseguiti da un gruppo di collaudo nominato dal Committente.

A seguito di ciascun collaudo viene redatto apposito verbale, congiuntamente sottoscritto dal gruppo di collaudo, per il Committente da un proprio funzionario a ciò delegato, per l'Affidatario dal Responsabile di Progetto, nel quale siano almeno indicate le seguenti informazioni:

l'oggetto del collaudo;

la tipologia di collaudo (provvisorio o definitivo);

la data di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo;

il contesto operativo in cui è stato effettuato il collaudo, con l'indicazione dell'infrastruttura HW, SW di base/di servizio, SW applicativo utilizzata;

i prodotti, i servizi e le prestazioni esaminate;

le procedure seguite per l'esecuzione del collaudo, in accordo con quanto a tal proposito indicato nel Piano di Qualità del progetto;

i risultati ottenuti;

l'esito del collaudo.

Nella fase di esecuzione del contratto il Committente si riserva la più ampia facoltà di verificare in ogni momento e anche senza preavviso che l'esecuzione del servizio avvenga in conformità alle specifiche richieste ed alle previsioni contrattuali. A tal fine, potrà recarsi presso i locali di conservazione dei documenti per prendere visione di impianti, sistemi, attrezzature e modalità di approntamento ed erogazione del Servizio contrattuale in tutte le sue parti.

Il Committente può effettuare le suddette verifiche sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all'uopo delegato.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l'Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate dal Committente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Committente.

Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento del servizio il Committente accertasse che lo stesso non risulti eseguito a perfetta regola d'arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all'Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.

Qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 18.

#### **ARTICOLO 15 Divieto di cessione del contratto -Cessione del credito -Subappalto**

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

#### **ARTICOLO 16 Riservatezza**

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

### **ARTICOLO 17 Cauzione**

La cauzione di cui alle premesse, prestata dall'Affidatario a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata, previa deduzione di crediti del Committente verso l'Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 18.

### **ARTICOLO 18 Risoluzione del contratto**

1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- a) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l'Affidatario comprometta l'esecuzione a regola d'arte del servizio;
- b) qualora l'ammontare della penale per ritardata ultimazione superi il 10% (dieci per cento) del corrispettivo del contratto e nelle altre ipotesi previste dal precedente art. 11;
- c) nell'ipotesi prevista dal precedente art. 13 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
- d) qualora l'Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato di cui al precedente art. 14;
- e) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina regolante la cessione del contratto ed il subappalto di cui al precedente art. 15;
- f) nell'ipotesi prevista nel precedente art. 16;
- g) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 17;
- h) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 17;
- i) in caso di liquidazione dell'Affidatario, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata;
- j) nel caso in cui venga meno la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata all'Affidatario o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai sei mesi;
- k) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Affidatario in sede di gara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000.

2. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Affidatario, il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.

### **ARTICOLO 19 Controversie**

Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all'esecuzione del servizio non consentirà all'Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in via bonaria, le parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Napoli

#### **ARTICOLO 20 Garanzia**

Il Fornitore dovrà garantire un periodo di garanzia su quanto implementato di almeno 12 mesi, a decorrere dalla data di verifica di conformità finale con esito positivo da parte dell'amministrazione. Durante tale periodo, lo stesso è tenuto tempestivamente, senza alcun onere aggiuntivo, a garantire la correzione dei difetti su tutto il software sviluppato e/o modificato. Si precisa che saranno a carico del Fornitore, nel citato periodo di garanzia, tutti gli oneri derivanti dal ripristino della funzionalità dell'intero sistema dovuto a cause imputabili a difetti di quanto oggetto di fornitura.

#### **ARTICOLO 21 Spese contrattuali – IVA – Registrazione – Condizione risolutiva**

Sono a carico dell'Affidatario e dovranno essere integralmente rimborsate al Committente le spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l'IVA come per legge. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all'imposta di registrazione nella misura fissa.

#### **ARTICOLO 22 Consenso al trattamento dei dati**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Committente tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Ercolano, \_\_\_\_\_

Il Committente

L'Affidatario